

CAMERA DEI DEPUTATI N. 645

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SARETTA, ZAMPIERI, ORSINI GIANFRANCO, COMIS

Presentata il 13 ottobre 1983

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo « Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali » i direttori amministrativi o segretari generali degli ex enti ospedalieri sono stati collocati nella Tabella A - Personale amministrativo laureato - posizione funzionale apicale di « direttore amministrativo capo servizio » - indipendentemente dal possesso o meno del diploma di laurea (vedasi supplemento ordinario *Gazzetta ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1980, pag. 21).

L'articolo 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica disciplina la composizione dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale prevedendo una funzione di coordinamento svolta oltretutto da un coordinatore sanitario, laureato in

medicina, da un coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, scelto quest'ultimo tra i componenti dell'ufficio di direzione che appartenga al ruolo amministrativo e possieda una anzianità nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.

La citata norma sul conferimento dell'incarico di coordinatore amministrativo, così come formulata, appare:

1) incostituzionale in quanto la competenza a legiferare nella fattispecie è riservata dagli articoli 117 e 118 della Costituzione alle regioni. Forse per tali considerazioni l'articolo 9 della legge regionale del Veneto n. 13 del 7 marzo 1980, entrata in vigore successivamente al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, prevede che l'incarico di coordi-

natore amministrativo possa essere conferito, a scelta del comitato di gestione, ad uno dei componenti dell'ambito amministrativo dell'ufficio di direzione, quindi in posizione apicale, senza fare alcun ulteriore riferimento al pregiudiziale possesso di determinate anzianità di servizio o diplomi di laurea;

2) dannosa ed inopportuna in quanto presso molte unità sanitarie locali nessuno dei funzionari amministrativi di ruolo in posizione apicale è in possesso del diploma di laurea o di quello specifico richiesto per cui in tali casi sembra preclusa la legittima possibilità di conferire tale incarico. In altri casi in cui fra le posizioni apicali dell'ambito amministrativo esiste un solo laureato, la scelta è obbligata, a senso unico ed a tempo indeterminato dato che non è possibile variare a piacimento il numero dei settori amministrativi e quindi dei relativi capi settore;

3) assurda ed anacronistica in quanto è fuor di dubbio che ex direttori amministrativi di ruolo di ospedale con esperienza ultradecennale sono certamente in possesso di quelle « particolari esperienze in servizi tecnico-amministrativi dell'organizzazione sanitaria » che la legge n. 833 del 1978 — articolo 15, n. 2 — pone quale requisito fondamentale per l'incarico di cui trattasi senza indicare ulteriori prescrizioni.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 non tiene inoltre nella debita considerazione che qualsiasi norma di riforma deve tener conto delle preesistenti posizioni e quadri organizzativi che non possono essere improvvisamente cancellati specie nella attuale situazione di gravi difficoltà economiche che non consente la istituzione di nuovi posti. L'obiettivo dei tutti laureati a livello di capo settore sarà quindi raggiunto, come avviene per altre categorie di funzio-

nari regionali e statali, a mano a mano che cesseranno dal servizio gli attuali funzionari non laureati che occupano posizioni apicali per effetto di precedenti concorsi, leggi, anzianità. Da tenere presente a questo riguardo che il requisito della laurea per la copertura dei posti di ex direttore amministrativo o segretario generale di ente ospedaliero è stato per la prima volta fissato in via generale con carattere di obbligatorietà con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 — articolo 9 —. Tale norma è stata successivamente modificata con l'articolo 32 della legge 18 aprile 1975, n. 148, per dar modo ai non laureati in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 13, di partecipare ad eventuali successivi concorsi per la copertura di posti di direttore amministrativo o segretario generale di ente ospedaliero, resisi vacanti, alla stregua dei laureati. È ovvio che nel giro di un decennio non possono essere scomparsi, per fortuna, tutti gli ex direttori amministrativi di ospedale non laureati.

Ed è fuor di dubbio e da tenere presente che le strutture amministrative portanti delle unità sanitarie locali sono costituite dai funzionari degli ex enti ospedalieri.

Pertanto il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, deve essere urgentemente modificato nel senso di consentire una scelta per il conferimento dell'incarico di coordinatore amministrativo dell'unità sanitaria locale fra tutti i componenti dell'ambito amministrativo dell'ufficio di direzione (quindi funzionari in posizione apicale) senza fare riferimento al pregiudiziale possesso del diploma di laurea. Solo ciò renderà possibile in molti casi il conferimento dell'incontro in parola ed in altri effettiva la possibilità di scelta fra funzionari in uguale posizione apicale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Al terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono aggiunte, in fine, le parole:

« Si prescinde dal possesso del diploma di laurea per il personale amministrativo dell'ufficio di direzione in posizione funzionale apicale di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto ».